

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Affari Legali e Generali
Delegato del Dirigente avv. Sandra Bernardini
Coordinatore dott.ssa Roberta Filidei
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/eb



Prot. 26 giugno 2018, n. 39625

IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica” ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, comma 1;
- VISTA:** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento sui Master universitari emanato con Decreto Rettorale 27 novembre 2007, n. 18915, e successive modifiche e integrazioni;
- RITENUTO:** necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento sui Master tenuto conto delle criticità emerse nella gestione degli stessi al fine di perseguire obiettivi di efficienza, organicità e semplificazione della materia;
- VISTE:** le delibere, rispettivamente, 23 marzo 2018, n. 68 e 18 maggio 2018, n.101, con le quali il Senato Accademico ha approvato le modifiche sopracitate;
- VISTE:** le delibere, rispettivamente, 12 aprile 2018, n. 99 e 24 aprile 2018, n.127, con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle predette modifiche;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento sui Master universitari, emanato con Decreto Rettorale 27 novembre 2007, n. 18915, e successive modifiche e integrazioni:
- All’articolo 1, alla rubrica dopo la parola “Oggetto” è inserita la dicitura “e regole generali”;
 - All’articolo 1, comma 2, dopo la parola “anno” è inserita la parola “accademico” e dopo la parola “pari” è eliminata la parola “almeno”;
 - L’articolo 2 “Proposta di attivazione dei master” è così riformulato:
“1. L’attivazione dei master è proposta da un dipartimento o da un Centro di Ateneo che sia centro di formazione (di seguito Centro). La Commissione didattica di ateneo esprime una valutazione riguardante la validità del progetto, l’efficacia del corso, sulla base di criteri approvati dal Senato Accademico ed eventualmente anche degli esiti del monitoraggio delle edizioni precedenti, e verifica la sostanziale diversificazione dei percorsi formativi dei master proposti. L’attivazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di ateneo, appositamente predisposto, di norma entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La proposta di attivazione di un master deve contenere:
- a) la denominazione del corso;
 - b) il livello;
 - c) il Dipartimento o Centro di afferenza del Master;
 - d) gli estremi delle delibere di approvazione;

- e) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti;
- f) le modalità e i criteri di selezione dei candidati, da effettuarsi nei casi previsti dal successivo art. 7;
- g) il progetto didattico come dettagliato all'articolo successivo;
- h) l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
- i) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- j) l'indicazione di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master o di due master solo nel caso in cui si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- k) la sede della segreteria didattica, che può essere eventualmente individuata all'esterno del Dipartimento o Centro di afferenza del corso tramite apposite convenzioni stipulate nei limiti dei successivi art. 5, comma 3, e art. 14;
- l) le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, costitutive di un partenariato che rappresenti condizione imprescindibile per l'attivazione del master o incida sull'articolazione della didattica o sul rilascio del titolo finale;
- m) la modalità di erogazione, se convenzionale, a distanza o doppia (sia convenzionale sia a distanza);
- n) il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili (eventualmente differenziando il numero massimo fra le due modalità di erogazione, se previste) ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;
- o) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";
- p) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari;
- q) l'eventuale previsione di ulteriori agevolazioni da assegnare in base al rendimento nel corso ("contributi per merito"), con l'indicazione dei criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari, delle procedure e dei tempi dell'assegnazione;
- r) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- s) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'articolo 13 relative alle precedenti edizioni già concluse."
- All'articolo 3, comma 1, lettera c) dopo la dicitura "dell'inizio" è inserita la dicitura "e del termine", dopo la parola "formative" è inserita la dicitura "diverse dai tirocini e dalla prova finale; l'inizio"; dopo la parola "inizio" è eliminata la parola "che" e dopo la parola "essere" è eliminata la parola "comunque";
- All'articolo 3, comma 1, è stata inserita la seguente lettera "h) l'eventuale percentuale di obbligo di frequenza richiesta per specifiche attività formative";
- All' articolo 4, comma 1, dopo la parola "Dipartimento" è inserita la dicitura "o del Centro";
- All'articolo 5, comma 1, dopo la parola "attivato" è eliminata la parola "solo" e la lettera "h" è sostituita dalla lettera "n"; il comma 2 abrogato è sostituito dal seguente:
- "2. Su richiesta del Consiglio del Master, nella quale vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento che permettano il rispetto del piano economico originariamente previsto, è possibile attivare il Master al di sotto del numero minimo previsto di iscritti a seguito di una delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento o del Centro cui afferisce il Master. Tale delibera deve precedere la data di inizio delle attività formative del Master.";
- All'articolo 5, comma 3, la lettera "g" è sostituita dalla lettera "l", dopo la parola "componenti", è inserita la dicitura " , quando esse hanno ad oggetto la collaborazione e reciproca partecipazione alle attività didattiche, di supporto alla relativa organizzazione e gestione, compresa la sede e la

segreteria, ovvero il rilascio di un titolo congiunto o quando si tratti di convenzioni quadro che prevedano, fra le altre attività, anche quelle relative ai master. In tutti gli altri casi le eventuali convenzioni riguardanti i master con soggetti pubblici o privati sono firmate dal Direttore del Dipartimento o del Centro, previa approvazione del relativo Consiglio.”; l’ultima frase che recita “Eventuali altre convenzioni devono essere firmate dai Direttori di Dipartimento” è abrogata;

- All’articolo 6, comma 6, lettera d) la dicitura “dell’articolo 5” è sostituita dalla dicitura “del comma 3”;

- All’articolo 7, comma 1, la dicitura “del titolo di studio del livello universitario previsto” è sostituita dalla dicitura “di un titolo di studio incluso fra quelli previsti nella proposta di attivazione.”;

- All’articolo 7, il 1° capoverso del comma 4 è sostituito dal seguente “Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione è maggiore del numero massimo di studenti previsto, oppure quando sia consentito dalla proposta del Master, è effettuata una selezione fra i candidati, con le modalità e i criteri indicati nella proposta.”; la parola “dal” è sostituita dalla dicitura “tramite il” e dopo la parola “possibile” è eliminata la dicitura “acquisire gli aspetti motivazionali e”;

- All’articolo 7, comma 5, è eliminata la dicitura “fino al raggiungimento del numero massimo dei posti previsto all’articolo 2, comma 4 lettera h).”;

- All’articolo 7, il comma 7 è stato rinumerato comma 6, la parola “perentorio” è stata eliminata, la parola “immatricolati” è sostituita dalla parola “iscritti” e dopo la parola “potrà” è inserita la dicitura “disporre al massimo una proroga per”;

- All’articolo 7, il comma 6 è stato rinumerato comma 7, la parola “eventuali” è stata eliminata, dopo la parola “ammissione” è stata eliminata la dicitura “o finanziate successivamente all’emanazione del bando,” dopo la dicitura “nel bando stesso”, è stata inserita la dicitura “che tengano conto di requisiti di reddito ed eventualmente di merito. La relativa graduatoria, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del Master, successivamente alla scadenza del termine per l’iscrizione, come originariamente previsto o prorogato ai sensi del comma 6. Eventuali ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle previste nel bando e nell’art. 10, comma 9, saranno assegnate in base ai medesimi criteri e nel rispetto della graduatoria già formata e pubblicata.”;

- All’articolo 7, il comma 8 è riformulato come segue “Le richieste di ammissione al master di cui ai commi 1), 2) e 6) del presente articolo sono soggette al pagamento di un contributo d’iscrizione, comprensivo delle spese amministrative di istruttoria.

L’entità del contributo di iscrizione, anche con riferimento alla quota parte di spese amministrative, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il master non venga attivato o lo studente non sia ammesso, il contributo sarà restituito, dedotte le spese amministrative di istruttoria. Qualora un iscritto in qualità di allievo ordinario o uditore rinunci prima dell’inizio del corso, l’intero contributo di iscrizione non sarà restituito. In caso di rinuncia successiva all’inizio del master con lezioni frequentate, l’intero contributo di iscrizione non sarà restituito e saranno comunque dovute all’Ateneo le quote di contribuzione già scadute.

L’entità del contributo di iscrizione, con specificazione dell’importo delle spese amministrative di istruttoria, deve essere indicata nel bando.”;

- All’articolo 8, all’inizio del comma 1, è inserita la parola “Non” e la dicitura “purchè sia rispettata l’obbligatorietà della frequenza” è sostituita dalla dicitura “di cui al DM n. 270/2004, salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa statale.”;

- All’articolo 8, comma 2, la dicitura “essere comune a quello di un corso di laurea e laurea magistrale” è sostituita dalla dicitura “comprendere attività formative comuni con altri corsi di studio universitari” e alla fine del capoverso è eliminata la dicitura “da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo”;

- All'articolo 10, comma 1, la dicitura "*l'iscrizione al*" è sostituita dalla dicitura "*la frequenza di un*", dopo la parola "*Dipartimento*" è inserita la dicitura "*o dal Centro*", dopo la parola "*stabilito*" è eliminata la parola "*annualmente*" e alla fine del capoverso è inserita la dicitura "*entro il mese di febbraio di ogni anno.*";
- All'articolo 10, comma 2, dopo la dicitura "*contribuzione totale,*" è inserita la dicitura "*detratto il contributo d'iscrizione di cui all'art. 7, comma 8,*" e la dicitura "*per l'immatricolazione*" è sostituita dalla dicitura "*nel bando*";
- All'articolo 10, comma 3, il numero "6" è sostituito dal numero "7";
- All'articolo 10, comma 4, la percentuale "30%" è sostituita dalla percentuale "50%" e la dicitura "*potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base delle attività formative effettivamente frequentate*" è sostituita dalla dicitura "*dovrà essere calcolata sulla base delle attività formative alle quali l'uditore si è effettivamente iscritto*";
- All'articolo 10 i commi 5 e 6 sono soppressi e sono contestualmente rinumerati i commi successivi;
- All'articolo 10, comma 5, dopo la parola "*e*" è eliminata la parola "*di*", e dopo la parola "*sospensione*" è inserita la dicitura "*e decadenza*";
- All'articolo 10 sono inseriti due nuovi commi: "*6. In caso di master con doppia modalità di erogazione, la contribuzione dovuta dagli iscritti alla modalità di erogazione a distanza deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli iscritti alla modalità di erogazione convenzionale; la quota può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari. 7. In caso sia previsto dalla proposta di attivazione del master, e con le modalità e i criteri indicati nel bando, è possibile erogare ulteriori agevolazioni in funzione del rendimento del corso ("contributi per merito"), consistenti nel rimborso totale o parziale delle quote di contribuzione già pagate e/o nell'esonero totale o parziale delle quote di contribuzione ancora da pagare. La graduatoria di merito, per l'attribuzione dei contributi per merito, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master.*";
- All'articolo 11 alla rubrica è inserita la dicitura "*e decadenza*"; è inoltre inserito il comma: "*3. Gli allievi che, senza chiedere la sospensione o comunicare la rinuncia, al termine delle attività formative non hanno raggiunto il monte orario minimo di frequenza, non hanno svolto le prove di verifica e/o non hanno svolto la prova finale entro il termine indicato dall'art. 12, comma 2, incorrono nella decadenza, senza diritto ad alcun rimborso né garanzie di riconoscimento in edizioni future delle attività formative frequentate.*";
- All'articolo 12, comma 1, la parola "*distinto*" è sostituita dalla dicitura "*molto buono*" e alla fine del capoverso è inserita la dicitura "*Gli studenti che non abbiano soddisfatto il requisito di frequenza previsto dal piano didattico di cui all'art. 3, comma 1, lettera h o che risultino non in regola con il pagamento delle contribuzioni non sono ammessi a sostenere la prova finale.*";
- All'articolo 12, all'inizio del comma 2 è inserita la dicitura "*La prova finale deve svolgersi non oltre 12 mesi dalla data di conclusione delle attività formative indicata nel progetto didattico.*", e dopo la parola "*autorizzare*" è inserita la dicitura "*una sola volta*";
- All'articolo 13, comma 1, lettera a), la parola "*dovrà*" è sostituita dalla parola "*potrà*" e la dicitura "*dal Nucleo di Valutazione di Ateneo o*" è sostituita dalla dicitura "*dal Presidio di Qualità*";
- All'articolo 15, comma 1, la dicitura "*Sono compiti dell'Amministrazione centrale gli*" è sostituita dalla parola "*Gli*", dopo la parola "*contribuzione*" è inserita la dicitura "*e degli eventuali rimborsi*", la dicitura "*ai soggetti gestori*" è sostituita dalla dicitura "*agli enti esterni che collaborano nelle attività*" e dopo la dicitura "*degli allievi*" è inserita la dicitura "*sono curati dall'Amministrazione centrale*";
- All'articolo 15, comma 2, la dicitura "*la retribuzione dei docenti esterni*" è sostituita con la dicitura "*la procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. a); la gestione della procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. b), sulla base di un bando-tipo approvato con apposito regolamento dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione; le procedure di pagamento dei*

docenti esterni”, la parola “compiti” è sostituita dalla parola “attività” e la dicitura “apposita convenzione di cui all’art. 2 comma 3 lettera f)” è sostituita dalla dicitura “appositi contratti di servizio affidati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, attuativo delle direttive europee in materia di appalti di servizi.”;

- All’articolo 15 è inserito il comma: “3. Con riguardo agli incarichi di docenza esterna di cui all’art. 16, comma 5, lett. b), rimane ferma la competenza del Rettore alla emanazione dei bandi e quella dell’Amministrazione centrale nella gestione di selezioni che si differenzino, su richiesta motivata del Dipartimento richiedente, dal bando-tipo.”;

- All’articolo 16, comma 1, dopo la parola “Dipartimento” è inserita la dicitura “o dal Centro” e la dicitura “di quello” è sostituita dalla dicitura “del dipartimento”;

- All’articolo 16, comma 3, alla fine del capoverso è eliminata la dicitura “e non può superare i limiti orari stabiliti dal Senato Accademico.”;

- All’articolo 16 il secondo capoverso del comma 5 è rinumerato comma 6; la parola “insegnamento” è sostituita dalla dicitura “docenza, anche integrativa,” e la dicitura “dal Dipartimento, proponente, ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. I docenti esterni portatori di specifiche esperienze professionali o con specifiche conoscenze atte a valorizzare la natura professionalizzante del corso e che siano ritenuti, per tale motivo, infungibili rispetto al progetto didattico del master, ricadono nelle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2 del citato regolamento.” è sostituita dalla dicitura “con le seguenti modalità:

a) le attività formative o seminariali di durata non superiore a 8 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall’Università;

b) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 8 ore sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010. ”;

- All’articolo 16 è inserito il comma 7: “Gli incarichi di cui al precedente comma devono prevedere la durata riferita all’anno accademico e le ore di didattica frontale.”; i commi 6 e 7 sono rinumerati progressivamente;

- L’articolo 17 è così riformulato “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.*

Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell’Università di Pisa, sono affidati con le modalità previste dall’art. 16, comma 5, lett. a) e b), a decorrere dal 1° settembre 2018.

**Nota: con l’entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui al Decreto n ./... cessano di produrre efficacia le delibere del Senato accademico n. 246 del 12/09/2012 e n. 173 del 25/06/2014, sui limiti orari annui per incarichi didattici ai professori e ricercatori universitari, e la delibera del Senato Accademico n. 43 dell’11/03/2015, che, in attuazione del previgente primo comma dell’articolo 2 del presente Regolamento, determinava gli aspetti e i parametri relativi a ciascun settore culturale.”.*

Art. 2

1. Per effetto di quanto disposto dall’articolo precedente, è aggiornato il testo del Regolamento sui Master universitari, così come risultante dall’allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Art. 3

1. Le modifiche di cui all’articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell’Albo Ufficiale Informatico d’Ateneo. Il regolamento aggiornato è inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo.

2. Con l’entrata in vigore delle modifiche regolamentari cessano di produrre efficacia le delibere del Senato accademico n. 246 del 12/09/2012 e n. 173 del 25/06/2014, sui limiti orari annui per

incarichi didattici ai professori e ricercatori universitari, e la delibera del Senato Accademico n. 43 dell'11/03/2015, che, in attuazione del previgente primo comma dell'articolo 2 del presente Regolamento, determinava gli aspetti e i parametri relativi a ciascun settore culturale.

IL RETTORE

f.to *Paolo M. Mancarella*

REGOLAMENTO SUI MASTER UNIVERSITARI

D.R. 18915 del 27 novembre 2007 - Emanazione regolamento

D.R. 7403 del 15 maggio 2009 - Modifiche regolamento

D.R. 10224 del 16 luglio 2009 - Modifiche regolamento

D.R. 9089 del 3 luglio 2012 – Modifiche

D.R. 14228 del 8 novembre 2012 – Modifiche

D.R. 14835 del 30 aprile 2013 - Modifiche

D.R. 13485 del 10 aprile 2015 - Modifiche

D.R. 26 giugno 2018, n. 39625 - Modifiche, pubblicato il 26 giugno 2018 in vigore dal 27 giugno 2018

Art. 1 Oggetto e regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (di seguito master).
2. I master hanno una durata di almeno un anno accademico e sono corsi con obbligo di frequenza pari al 70% delle attività formative che prevedono ore di didattica frontale come indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e.
3. Ai master di primo livello si accede con diploma universitario, laurea triennale o titolo equipollente. Ai master di secondo livello si accede con laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente.
4. Per conseguire il master di primo e secondo livello, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano didattico del master, che possono essere compresi, rispettivamente, tra sessanta e ottanta e tra sessanta e centoventi.
5. I master di I e di II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.
6. Ai fini del presente regolamento con il termine docenti si intendono professori ordinari e professori associati di ruolo e ricercatori dell'Università.

Art. 2 Proposta di attivazione dei master

1. L'attivazione dei master è proposta da un dipartimento o da un Centro di Ateneo che sia centro di formazione (di seguito Centro). La Commissione didattica di ateneo esprime una valutazione riguardante la validità del progetto, l'efficacia del corso, sulla base di criteri approvati dal Senato Accademico ed eventualmente anche degli esiti del monitoraggio delle edizioni precedenti, e verifica la sostanziale diversificazione dei percorsi formativi dei master proposti. L'attivazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate, tramite il portale di ateneo, appositamente predisposto, di norma entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La proposta di attivazione di un master deve contenere:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) il livello;
 - c) il Dipartimento o Centro di afferenza del Master;
 - d) gli estremi delle delibere di approvazione;
 - e) i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti;
 - f) le modalità e i criteri di selezione dei candidati, da effettuarsi nei casi previsti dal successivo art. 7;
 - g) il progetto didattico come dettagliato all'articolo successivo;

- h) l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista;
- i) l'indicazione se trattasi o meno di prima attivazione e, nel caso di master già attivato, l'indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;
- j) l'indicazione di un elenco di almeno 3 docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master; ciascun docente può essere garante di un solo master o di due master solo nel caso in cui si tratti di corsi di I e II livello aventi la stessa denominazione;
- k) la sede della segreteria didattica, che può essere eventualmente individuata all'esterno del Dipartimento o Centro di afferenza del corso tramite apposite convenzioni stipulate nei limiti dei successivi art. 5, comma 3 e art. 14;
- l) le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, costitutive di un partenariato che rappresenti condizione imprescindibile per l'attivazione del master o incida sull'articolazione della didattica o sul rilascio del titolo finale;
- m) la modalità di erogazione, se convenzionale, a distanza o doppia (sia convenzionale sia a distanza);
- n) il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili (eventualmente differenziando il numero massimo fra le due modalità di erogazione, se previste) ed il numero massimo di "uditori", se previsti, calcolati in modo da salvaguardare la capacità di autofinanziamento e la qualità della didattica;
- o) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e per gli "uditori";
- p) l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione a favore degli iscritti, pari ad almeno il 10% delle entrate previste derivanti dalle quote di iscrizione con l'indicazione di criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari;
- q) l'eventuale previsione di ulteriori agevolazioni da assegnare in base al rendimento nel corso ("contributi per merito"), con l'indicazione dei criteri oggettivi per l'individuazione dei beneficiari, delle procedure e dei tempi dell'assegnazione;
- r) il piano finanziario, formulato secondo quanto indicato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- s) in caso di proposte di attivazione successive alla prima, la relazione e la rendicontazione finanziaria di cui all'articolo 13 relative alle precedenti edizioni già concluse.

Art. 3 Progetto didattico

1. Il "progetto didattico" deve contenere:

- a) la descrizione del corso e gli obiettivi formativi;
- b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;
- c) la durata del master con l'indicazione dell'inizio e del termine delle attività formative diverse dai tirocini e dalla prova finale; l'inizio deve essere compreso tra il 1° ottobre e il 28 febbraio;
- d) il totale dei crediti che si acquisiscono al momento del conseguimento del titolo;
- e) l'elenco delle attività formative con l'indicazione, per ciascuna, della caratteristica (lezioni frontali, tirocinio, laboratorio, prova finale ecc.), delle modalità di verifica se previste, del numero di crediti associato, degli eventuali settori scientifico disciplinari associati e dei relativi obiettivi formativi. Per tutte le attività formative, ad eccezione dei tirocini e della prova finale, devono essere esplicitate le ore di didattica frontale per credito nella misura di almeno 6 e non più di 12 ore;
- f) la ripartizione percentuale indicativa delle ore di docenza interna ed esterna;
- g) le modalità di svolgimento della prova finale;
- h) l'eventuale percentuale di obbligo di frequenza richiesta per specifiche attività formative.

Art. 4 Programmazione didattica

1. Il Consiglio del Dipartimento o del Centro proponente deve approvare la programmazione didattica dettagliata, proposta dal consiglio di master, prima dell'emanazione del bando.
2. La delibera di approvazione della programmazione didattica deve essere trasmessa tempestivamente all'ufficio competente.
3. Di norma il bando dell'offerta formativa dei master è emanato entro il 30 giugno.

Art. 5 Attivazione dei master

1. Un master può essere attivato se il numero di allievi ordinari iscritti è maggiore o uguale al numero minimo previsto nel piano economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera n).
2. Su richiesta del Consiglio del Master, nella quale vengano individuate ulteriori fonti di finanziamento che permettano il rispetto del piano economico originariamente previsto, è possibile attivare il Master al di sotto del numero minimo previsto di iscritti a seguito di una delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento o del Centro cui afferisce il Master. Tale delibera deve precedere la data di inizio delle attività formative del Master.
3. Le convenzioni di cui all'articolo 2 comma 3, lettera l) sono firmate dal Rettore, previa approvazione degli organi accademici competenti, quando esse hanno ad oggetto la collaborazione e reciproca partecipazione alle attività didattiche, di supporto alla relativa organizzazione e gestione, compresa la sede e la segreteria, ovvero il rilascio di un titolo congiunto o quando si tratti di convenzioni quadro che prevedano, fra le altre attività, anche quelle relative ai master. In tutti gli altri casi le eventuali convenzioni riguardanti i master con soggetti pubblici o privati sono firmate dal Direttore del Dipartimento o del Centro, previa approvazione del relativo Consiglio.

Art. 6 Organi del master

1. Sono organi del master: il Consiglio e il Direttore che lo presiede.
2. Il Consiglio del master è composto da almeno 6 membri. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio rappresentanti degli enti convenzionati. Almeno la metà, arrotondata all'intero superiore, dei componenti del Consiglio del master deve essere comunque costituita da docenti universitari in ruolo.
3. Il direttore del master deve essere un docente dell'Università di Pisa, o di altro ateneo se il master è attivato in convenzione con quest'ultimo, e viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri.
4. Due o più consigli di master, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere successive adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano.
5. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad eccezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano la stessa denominazione o nel caso che si abbia un consiglio aggregato per più master.
6. Il Consiglio del master:
 - a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
 - b) definisce la programmazione didattica;
 - c) individua i docenti del master;
 - d) elegge il direttore del master fra i suoi membri, ai sensi del comma 3;
 - e) definisce le procedure di selezione dei candidati, ove necessarie;
 - f) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, quali ad esempio le istanze relative agli atti di carriera;
 - g) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.

Art. 7 Iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione ad un master coloro che sono in possesso di un titolo di studio incluso fra quelli previsti nella proposta di attivazione.

2. Possono richiedere l'iscrizione con riserva ad un master coloro che prevedono di conseguire il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. Anche nel caso in cui, per motivi oggettivi, l'inizio del corso debba essere rinviato, la predetta data permane come termine amministrativo per il conseguimento del requisito richiesto.

3. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari esplicitati nel bando.

4. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di iscrizione è maggiore del numero massimo di studenti previsto, oppure quando sia consentito dalla proposta del Master, è effettuata una selezione fra i candidati, con le modalità e i criteri indicati nella proposta.

La selezione può consistere in una valutazione complessiva del curriculum vitae e/o in una prova scritta e/o in un colloquio, che può essere svolto anche in modalità telematica, tramite il quale sia possibile verificare la preparazione ed il percorso formativo e professionale pregresso. La commissione giudicatrice, individuata dal Consiglio del master, sarà composta da almeno tre membri facenti parte del Consiglio stesso.

5. La selezione di cui al precedente comma 4 darà luogo ad una graduatoria di merito dalla quale saranno attinti gli allievi ammessi al corso.

6. Nel caso in cui, al termine previsto per l'immatricolazione degli ammessi, si sia raggiunto il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione, ma permanga una residuale disponibilità di posti per raggiungere il numero massimo previsto, il Consiglio del master potrà disporre al massimo una proroga per accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della possibilità di maturare la frequenza obbligatoria prevista.

7. Le agevolazioni della contribuzione riservate agli allievi ordinari previste nel bando di ammissione, saranno attribuite tramite selezione basata su criteri oggettivi indicati nel bando stesso, che tengano conto di requisiti di reddito ed eventualmente di merito. La relativa graduatoria, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del Master, successivamente alla scadenza del termine per l'iscrizione, come originariamente previsto o prorogato ai sensi del comma 6. Eventuali ulteriori agevolazioni, aggiuntive rispetto a quelle previste nel bando e nell'art. 10, comma 9, saranno assegnate in base ai medesimi criteri e nel rispetto della graduatoria già formata e pubblicata.

8. Le richieste di ammissione al master di cui ai commi 1), 2) e 6) del presente articolo sono soggette al pagamento di un contributo d'iscrizione, comprensivo delle spese amministrative di istruttoria.

L'entità del contributo di iscrizione, anche con riferimento alla quota parte di spese amministrative, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il master non venga attivato o lo studente non sia ammesso, il contributo sarà restituito, dedotte le spese amministrative di istruttoria. Qualora un iscritto in qualità di allievo ordinario o uditore rinunci prima dell'inizio del corso, l'intero contributo di iscrizione non sarà restituito. In caso di rinuncia successiva all'inizio del master con lezioni frequentate, l'intero contributo di iscrizione non sarà restituito e saranno comunque dovute all'Ateneo le quote di contribuzione già scadute.

L'entità del contributo di iscrizione, con specificazione dell'importo delle spese amministrative di istruttoria, deve essere indicata nel bando.

9. Non è ammessa l'iscrizione ad un master già frequentato avente la stessa denominazione e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

Art. 8 Ammissibilità e riconoscimento dei crediti

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio universitari di cui al DM n. 270/2004, salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa statale.

2. Il percorso formativo del master non può comprendere attività formative comuni con altri corsi di studio universitari e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto.
3. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea triennale e magistrale possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU, su delibera del Consiglio del master.
4. I crediti acquisiti con il conseguimento di master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro master, su delibera del consiglio di quest'ultimo, nel limite massimo di 12 CFU.
5. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

Art. 9 Uditori

1. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
 2. L'uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio.
 3. La partecipazione come uditore non consente in ogni caso l'acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi.
- Non è in ogni caso consentito nella stessa edizione di master il passaggio da uditore ad allievo ordinario.
4. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate.

Art. 10 Contribuzione

1. La contribuzione per la frequenza di un master viene definita dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. La contribuzione può essere versata al massimo in quattro rate, di cui la prima, corrispondente al 40% della contribuzione totale, detratto il contributo d'iscrizione di cui all'art. 7, comma 8, entro i termini previsti nel bando e le restanti in periodi stabiliti nel relativo bando e concordati con l'Amministrazione centrale.
3. Il 15% della contribuzione totale effettivamente versata è destinato all'ateneo per le spese di gestione generali (articolo 15 comma 1), ivi compresi gli istituti legati alla corresponsione di indennità e/o retribuzione accessoria al personale tecnico-amministrativo, mentre l'85% costituirà budget a disposizione della struttura di gestione del master a copertura di tutti i costi sostenuti ivi compresi quelli di cui al comma 7 dell'articolo 16.
4. Gli iscritti al master in qualità di uditori pagano una contribuzione inferiore almeno al 50% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota dovrà essere calcolata sulla base delle attività formative alle quali l'uditore si è effettivamente iscritto e può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.
5. La regolamentazione della contribuzione dovuta in caso di rinuncia, sospensione e decadenza (art. 11) potrà essere derogata in casi di particolare e documentata gravità su proposta del consiglio del master, solo nel caso in cui alla sua conclusione residui un avanzo di gestione.
6. In caso di master con doppia modalità di erogazione, la contribuzione dovuta dagli iscritti alla modalità di erogazione a distanza deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli iscritti alla modalità di erogazione convenzionale; la quota può essere rateizzata, secondo le stesse modalità previste per gli allievi ordinari.
7. In caso sia previsto dalla proposta di attivazione del master, e con le modalità e i criteri indicati nel bando, è possibile erogare ulteriori agevolazioni in funzione del rendimento del corso ("contributi per merito"), consistenti nel rimborso totale o parziale delle quote di contribuzione già pagate e/o nell'esonero totale o parziale delle quote di contribuzione ancora da pagare. La

graduatoria di merito, per l'attribuzione dei contributi per merito, previa comunicazione individuale a tutti gli iscritti, sarà pubblicata nelle forme stabilite dal Consiglio del master.

Art. 11 Sospensione e decadenza

1. La sospensione può essere concessa dal Consiglio di master, per comprovati e giustificati motivi, indicati nell'istanza dell'interessato, senza alcuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.
2. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate, che potranno essere conguagliate solo in caso di riattivazione in sovrannumero nella edizione immediatamente successiva dello stesso master.
3. Gli allievi che, senza chiedere la sospensione o comunicare la rinuncia, al termine delle attività formative non hanno raggiunto il monte orario minimo di frequenza, non hanno svolto le prove di verifica e/o non hanno svolto la prova finale entro il termine indicato dall'art. 12, comma 2, incorrono nella decadenza, senza diritto ad alcun rimborso né garanzie di riconoscimento in edizioni future delle attività formative frequentate.

Art. 12 Rilascio del titolo finale

1. Il titolo di master viene conseguito, previo superamento di una prova finale (prova scritta, discussione di un elaborato o di un project work), con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, molto buono e ottimo. Gli studenti che non abbiano soddisfatto il requisito di frequenza previsto dal piano didattico di cui all'art. 3, comma 1, lettera h o che risultino non in regola con il pagamento delle contribuzioni non sono ammessi a sostenere la prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, la stessa è ripetibile una sola volta.
2. La prova finale deve svolgersi non oltre 12 mesi dalla data di conclusione delle attività formative indicata nel progetto didattico. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi indicati nell'istanza dell'interessato, può autorizzare una sola volta il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno.
3. Il diploma di master viene rilasciato a firma del Rettore.
4. Al termine del master potrà essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, il diploma supplement.

Art. 13 Valutazione dei master

1. Al termine di ogni edizione del master il Direttore deve presentare:
 - a) una relazione, dalla quale sia possibile evincere la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché riferire circa le prospettive occupazionali. Tale relazione potrà essere elaborata anche sulla base delle risultanze di appositi questionari somministrati agli allievi sul gradimento del corso, secondo il modello predisposto dal Presidio di Qualità.
 - b) una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta del master. La rendicontazione deve contenere una esplicita indicazione della ripartizione dell'eventuale avanzo finanziario.

Art. 14 Master in convenzione con altri Atenei

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 15 Competenze amministrative

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura per la presentazione dell'offerta didattica dei master, alle procedure di ammissione, immatricolazione, riscossione della

contribuzione, applicazione degli esoneri sulla contribuzione e degli eventuali rimborsi, rilascio del titolo finale, al pagamento ai docenti del master dipendenti dell'Università di Pisa nonché alla ripartizione agli enti esterni che collaborano nelle attività dei fondi residui derivanti dalla contribuzione degli allievi sono curati dall'Amministrazione centrale.

2. Sono compiti dei Dipartimenti proponenti tutte le altre attività di gestione, ivi incluse, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e divulgazione delle relative informazioni, la procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. a); la gestione della procedura di affidamento degli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 6, lett. b), sulla base di un bando-tipo approvato con apposito regolamento dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione; le procedure di pagamento dei docenti esterni e l'individuazione degli allievi beneficiari delle agevolazioni alla contribuzione e le relative modalità di erogazione quando queste si sostanzino in rimborsi. Tali attività possono essere affidate, in tutto o in parte, ad enti esterni, tramite appositi contratti di servizio affidati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, attuativo delle direttive europee in materia di appalti di servizi.

3. Con riguardo agli incarichi di docenza esterna di cui all'art. 16, comma 5, lett. b), rimane ferma la competenza del Rettore alla emanazione dei bandi e quella dell'Amministrazione centrale nella gestione di selezioni che si differenzino, su richiesta motivata del Dipartimento richiedente, dal bando-tipo.

Art. 16 Attività di docenza

1. I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di insegnamento nei master sono designati dal Dipartimento o dal Centro proponente, previo nulla-osta del dipartimento di afferenza se diverso.

2. I professori di prima e seconda fascia nonché i ricercatori a tempo determinato dell'Università di Pisa possono svolgere attività didattiche nei master solo se assolvono completamente il proprio compito didattico istituzionalmente attribuibile nell'ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.

3. L'attività didattica presso i master di professori e ricercatori non contribuisce comunque all'adempimento dei compiti didattici istituzionalmente attribuibili.

4. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa possono essere attribuiti incarichi di docenza nei master previa autorizzazione del Direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.

5. Possono svolgere attività di docenza nei corsi, in base a convenzioni stipulate con enti esterni o per contratto, esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico, individuati dal Consiglio del master.

6. Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa sono affidati con le seguenti modalità:

a) le attività formative o seminari di durata non superiore a 8 ore sono attribuite in forza di contratto di lavoro autonomo occasionale nel rispetto di quanto previsto, per le prestazioni di tale natura, dal Regolamento per il conferimento di incarico di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dall'Università;

b) gli incarichi di insegnamento di durata superiore a 8 ore sono affidati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010.

7. Gli incarichi di cui al precedente comma devono prevedere la durata riferita all'anno accademico e le ore di didattica frontale.

8. Il Dipartimento proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire sia al personale dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di retribuzione accessoria, sia al personale non dipendente dell'Università di Pisa, sotto forma di corrispettivo contrattuale, nei limiti previsti dall'allegato A.

9. Le attività di formazione e insegnamento nell'ambito dei master non legittimano, nemmeno temporaneamente, gli incaricati non appartenenti ai ruoli della docenza a fregiarsi del titolo di "professore".

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico*.

Gli incarichi di docenza, anche integrativa, a personale non dipendente dell'Università di Pisa, sono affidati con le modalità previste dall'art. 16, comma 5, lett. a) e b), a decorrere dal 1° settembre 2018.

***Nota: con l'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui al Decreto n ./... cessano di produrre efficacia le delibere del Senato accademico n. 246 del 12/09/2012 e n. 173 del 25/06/2014, sui limiti orari annui per incarichi didattici ai professori e ricercatori universitari, e la delibera del Senato Accademico n. 43 dell'11/03/2015, che, in attuazione del previgente primo comma dell'articolo 2 del presente Regolamento, determinava gli aspetti e i parametri relativi a ciascun settore culturale.**

ALLEGATO A – Piano finanziario

ENTRATE

	Voce	Importo
E1	Contribuzione allievi ordinari	
E2	Finanziamenti esterni (*)	
E3	Residuo precedenti edizioni che si decide di reimpiegare nella successiva edizione	
	TOTALE ENTRATE	

(*) Esclusi quelli riservati esclusivamente ad agevolazioni e/o contributi per merito, che devono invece essere inseriti nelle righe a essi dedicate nelle tabelle successive.

USCITE

	Voce	Importo
A	Docenza	
B	Gestione	
C	Attrezzature didattiche e di laboratorio	
D	A agevolazioni per la contribuzione autofinanziate	
E	Contributi per merito autofinanziati	
F	Promozione e marketing	
G	Contributo Dipartimento	
H	Compenso Direttore	
I	Spese generali	
L	Contributo Ateneo	
	TOTALE USCITE	

Vincoli

- 1) F – Promozione e marketing: max 20% totale entrate
- 2) G – Contributo Dipartimento: max 5% totale entrate
- 3) H – Compenso Direttore: max. 3500 euro
- 4) I – Spese generali: max 10% totale entrate
- 5) L – Contributo Ateneo: 15% totale contribuzione allievi ordinari
- 6) La somma delle voci F+G+H+I non può comunque eccedere il 35% delle entrate totali

BREAKDOWN ENTRATE

E1 – Contribuzione allievi ordinari		
Numero minimo	Contributo pro-capite	Importo (E1)

Finanziamenti esterni	
Descrizione	Importo
TOTALE (E2)	

BREAKDOWN USCITE

Docenza interna		
<i>numero ore</i>	<i>importo orario</i>	<i>importo</i>
<i>Rimborsi spese per docenza fuori sede</i>		<i>importo</i>
<i>Totale docenza interna</i>		<i>D1</i>
Docenza esterna		
<i>Numero ore</i>	<i>Importo orario</i>	<i>Importo</i>
<i>Rimborsi spese</i>		<i>Importo</i>
<i>Totale docenza esterna</i>		<i>D2</i>
Totale (A)		D1 + D2

a) L'importo orario deve essere espresso come lordo amministrazione.

b) L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori, personale non docente dipendenti dell'Università di Pisa) e per docenti esterni all'Università di Pisa non può superare Euro 80,00 lordo amministrazione derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni.

GESTIONE	
Descrizione	Importo
Totale (B)	

Sono spese imputabili in questo capitolo:

- spese per personale dedicato (tutor, personale di segreteria)
- contratti con enti in convenzione
- affitto aule per attività didattica

ATTREZZATURE DIDATTICHE E DI LABORATORIO	
Descrizione	Importo
Totale (C)	

Indicare spese relative a materiale inventariabile ad uso didattico. Fornire adeguata motivazione nel caso di acquisto di attrezzature per edizioni del Master successive alla prima.

AGEVOLAZIONI PER LA CONTRIBUZIONE	
	Importo
Agevolazioni autofinanziate (D)	
Agevolazioni finanziate da enti esterni	
Totale	

- Indicare nella prima riga l'importo dei fondi propri che il Master prevede di riservare per l'erogazione di agevolazioni per la contribuzione agli allievi ordinari.
- Indicare nella seconda riga l'importo di finanziamenti che enti esterni hanno riservato esclusivamente alle agevolazioni per la contribuzione. Gli importi di finanziamenti non vincolati di enti esterni che il master ha deciso di usare per agevolazioni ricadono nella voce (D) "agevolazioni autofinanziate".
- L'importo totale deve comunque essere almeno il 10% del totale della voce E1 (contribuzione allievi ordinari)
- **N.B.** solo l'importo delle agevolazioni autofinanziate viene riportato nel prospetto riassuntivo delle uscite alla voce D.

CONTRIBUTI PER MERITO	
	Importo
Contributi per merito autofinanziati (E)	
Contributi finanziati da enti esterni	
Totale	

- Indicare nella prima riga l'importo dei fondi propri che il Master prevede di riservare per l'erogazione di contributi per merito agli allievi ordinari.
- Indicare nella seconda riga l'importo di finanziamenti che enti esterni hanno riservato esclusivamente a contributi per merito. Gli importi di finanziamenti non vincolati di enti esterni che il master ha deciso di usare per contributi per merito ricadono nella voce (E) "contributi per merito autofinanziati".
- **N.B.** solo l'importo dei contributi per merito autofinanziati viene riportato nel prospetto riassuntivo delle uscite alla voce E.

PROMOZIONE E MARKETING	
Descrizione	Importo
Totale (F)	